ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

diffusione:9304
tiratura:22827

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Brevetti e salute, annosa questione

La grande questione dei vaccini contro il Covid 19 e della loro distribuzione ha riaperto l'annoso dibattito su protezione della proprietà intellettuale dei farmaci e il diritto alla salute. Molti lettori mi chiedono di tornare sull'argomento. Allora, come è noto, molte voci autorevoli hanno chiesto che i vaccini siano posti più o meno gratuitamente a disposizione di tutti proprio in virtù del fatto che la salute è un diritto inalienabile dell'individuo, parte dell'universale diritto alla vita e all'integrità fisica. Di contro si ricorda che la scoperta e la produzione di farmaci costa all'industria cifre enormi in termini di ricerca, sperimentazione e poi di linee di produzione; da qui la necessità che il titolare dell'invenzione tuteli giuridicamente il proprio diritto attraverso il brevetto. Il brevetto è, infatti, un diritto esclusivo concesso per l'invenzione di un prodotto o di un processo; ossia di un modo nuovo e originale di fare qualche cosa o di offrire una nuova soluzione tecnica a un problema. Il brevetto garantisce al suo titolare protezione per l'invenzione, nel senso che questa non potrà essere commercialmente realizzata, usata e/o distribuita senza il consenso del titolare stesso. La protezione ha durata temporale usualmente di 20 anni. Dopo questo periodo l'invenzione entra nel «dominio pubblico», nel senso che il titolare perde il suo diritto esclusivo sulla stessa, che pertanto diviene commercialmente sfruttabile da chiunque. Nei paesi dell'Ue esistono attualmente tre tipi di brevetto: il brevetto nazionale rilasciato dal competente ufficio brevetti del singolo Stato (in Italia l'Uibm, Ufficio italiano brevetti e marchi), sulla base della legislazione nazionale, la cui efficacia è limitata al territorio del singolo Stato e, in caso di controversia, è competente il giudice nazionale. Il brevetto europeo, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, è efficace nell'ambito degli Stati membri indicati dal titolare del brevetto e per la protezione dello stesso si applica la disciplina nazionale dei singoli Stati. Dal 1° giugno 2023 peraltro sono operativi il Tribunale unificato dei brevetti e il nuovo Brevetto unitario europeo. Quest'ultimo, anch'esso rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti, permette una protezione brevettuale uniforme attraverso una procedura centralizzata per tutti gli Stati Ue che hanno aderito all'iniziativa. Non sarà pertanto più necessario ottenere la convalida in ogni singolo Paese. Ciò detto, la vigente legislazione sui brevetti pone diverse problematiche in relazione alla sanità pubblica, problematiche per cui, nel tempo, sono state delineate soluzioni diverse che prevedono interventi più o meno diretti dai singoli Stati. In proposito, c'è da segnalare che nell'ambito dell'accordo internazionale Trips (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) esiste, in casi ben definiti, la possibilità di derogare al diritto esclusivo del titolare del brevetto attraverso «licenza obbligatoria», quando cioè un autorità giuridica o amministrativa autorizza comunque l'uso di un brevetto e ne fissa le condizioni al fine della salvaguardia dell'interesse generale com'è sicuramente quello alla salute pubblica.

Mauro Masi

***delegato italiano alla Proprietà intellettuale**
Contatti: mauro.masi@bancafucino.it

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato